

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 058/CGF– RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2012**

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA CALANDRA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, HELLAS VERONA/SASSUOLO CALCIO DELL'8.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 43 dell'11.9.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Hellas Verona - Sassuolo, disputato in data 8 settembre 2012 e valevole per il Campionato primavera TIM, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Andrea Calandra la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver *“al 43' del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata alla nuca”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Calandra, il quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione comminata, sostenendo che la condotta dallo stesso posta in essere non avrebbe carattere violento ma si qualificerebbe come atto involontario ed istintivo, dal quale non sarebbero derivate conseguenze per l'avversario colpito.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 28 settembre 2012, è presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti ed analizzata la condotta posta in essere dal Sig. Calandra per come refertata, rileva come l'entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia, senza alcun dubbio, congrua, in ragione del carattere violento ed in sé pericoloso del comportamento tenuto dal predetto calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Andrea Calandra e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA VERONA/SPEZIA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Verona/Spezia, disputato in data 1.9.2012 e valevole per il Xampionati di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l'ammenda di €2.000,00 *“per aver i suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo”*. L'entità della

predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza attenuante ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. b) C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiede la riforma integrale della decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che il comportamento sanzionato sarebbe stato erroneamente attribuito ai propri sostenitori anziché a quelli avversari, dal momento che il settore dal quale sarebbe stato lanciato il petardo sarebbe stato occupato dai tifosi della Spezia, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla reclamante medesima. La società chiede, inoltre, in via subordinata, che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alla circostanza attenuante prevista dalla lettera b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere b) c), d) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Infine, la reclamante lamenta l'eccessiva entità della sanzione comminata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 28.9.2012, è presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come non vi sia certezza circa l'identificazione della tifoseria alla quale addebitare l'evento sanzionato, dal momento che la documentazione a disposizione della Corte stessa non è sufficiente a dirimere ogni dubbio. A tal proposito, la Corte precisa, infatti, (i) che dal referto dell'Arbitro si evince che la tribuna dalla quale sarebbe stato lanciato il petardo in questione era frequentata "quasi completamente" e non del tutto dalla tifoseria veronese, (ii) che, di conseguenza, tale settore dello stadio era occupato anche in larga parte dai tifosi ospiti, così come risulta, tra l'altro, dalla distinta dei nominativi dei sostenitori della Spezia ai quali erano stati consegnati biglietti di quella tribuna, (iii) che la Questura di Verona, in una comunicazione inviata alla Società, ha confermato tale circostanza e (iv) che l'atto in questione è stato posto in essere a seguito della realizzazione di un rigore da parte della Spezia e, quindi, ben potrebbe essere stato un atto di festeggiamento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e considerata l'eccezionalità della fattispecie, non risultano ragionevoli elementi per poter stabilire con certezza quale sia la tifoseria alla quale attribuire l'evento sanzionato, nonostante siano stati acquisiti tutti gli elementi probatori necessari.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona, annulla la sanzione inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DEL SIG. MASSIMO SECONDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15.10.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PRO VERCELLI DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)

Con reclamo ritualmente proposto il signor Massimo Secondo, Presidente della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012), gli ha irrogato la sanzione

disciplinare della inibizione fino a tutto il 15.10.2012 “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito nei confronti dell’Arbitro espressioni offensive e accuse di parzialità, infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale”.

Con i motivi scritti, al contenuto dei quali ci si riporta per sintesi, il reclamante, pur dichiarandosi consapevole del privilegio riconosciuto agli atti ufficiali, afferma che, tenutosi conto della refertazione, non era credibile che l’Arbitro non avesse udito le presunte offese indirizzategli tant’è che nulla aveva riferito nel suo rapporto di gara.

Circa il merito, ritenuta la necessità di contestualizzare la condotta addebitatagli, da considerarsi un mero sfogo critico conseguente al particolare andamento della gara, si è doluto della eccessiva gravosità della sanzione, non mitigata dalla circostanza che l’espressione da lui proferita non era stata accompagnata da atteggiamenti minacciosi e provocatori.

Ha, infine, richiamato principi giurisprudenziali in materia di diritto di critica rilevando la sperequazione tra la sanzione irrogatagli rispetto a precedenti disciplinari del tutto analoghi.

Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via principale, l’annullamento e/o revoca della inibizione, e, in via subordinata, la limitazione della stessa al presupposto, e in ulteriore subordine la riduzione per quanto di giustizia.

Alla seduta del 28.9.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte che il comportamento del reclamante, concretizzatosi in espressione ingiuriose e di parzialità nei confronti dell’Arbitro, è ingiustificabile e peraltro in palese violazione del disposto di cui all’art. 1 C.G.S., che impone anche ai dirigenti l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

Del tutto inconferenti si appalesano, al riguardo, i richiami a precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione.

Del tutto congrua è, pertanto, l’entità della sanzione irrogata all’odierno reclamante in applicazione dell’art. 19, commi 1, lett. h) e 3, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massimo Secondo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete